



Dott.ssa Barbara Perra

Consulente aziendale, societario e tributario

Tributarista qualificato di cui alla legge n. 4/2013 iscritto A.T.I. n.111

Via Lepanto n.122
Oristano
C.F. PRRBBR70D59G113G
P. IVA 01101920955

Uff. Via Canepa n.3 09170 – Oristano
Tel. 3338797165
Cell. 3282043318
[Mail: studio@studioperra.com](mailto:studio@studioperra.com)
[Pec: barbaraperra@pec.it](mailto:barbaraperra@pec.it)

Professionista certificato UNI 11511

OGGETTO: Novità per la trasmissione dei dati sanitari al Sistema TS

A partire dal 2016 tutte le strutture e le figure professionali che erogano **prestazioni sanitarie** sono tenute a **trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria (Sistema TS) le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.**

Il fine è quello di mettere a disposizione dell'Agenzia delle entrate le **informazioni concernenti le spese sanitarie** sostenute dai cittadini nel corso dell'anno e consentire la **predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.**

I dati vengono messi a disposizione dei cittadini che possono consultare le spese sostenute, sulla base di quanto inviato al Sistema TS dagli erogatori di prestazioni sanitarie e veterinarie. Nel mese di febbraio, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono esercitare il **diritto di opposizione** all'utilizzo di uno o più documenti fiscali da parte dell'Amministrazione finanziaria.

La **Legge di bilancio 2020** (L. 160/2019) ha previsto **alcune novità** in merito alla detraibilità dall'imposta lorda degli oneri indicati nell'articolo 15 Tuir:

- la detrazione fiscale spetta **nella misura del 19%, a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili**, di cui all'articolo 23 D.Lgs. 241/1997 (**comma 679**);
- la disposizione sopra richiamata **non si applica alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici**, nonché alle detrazioni per **prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche e da strutture private accreditate** al Servizio Sanitario nazionale (**comma 680**).

Con il **Decreto Ministero Economia e Finanze del 19 ottobre 2020**, pubblicato nella GU Serie Generale n. 270 del 29.10.2020, viene previsto **l'adeguamento delle modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, al fine di:**

- estendere i dati che devono essere trasmessi al Sistema TS, **includendo la modalità di pagamento,**
- **modificare i termini di invio dei predetti dati al Sistema TS,**
- prevedere la trasmissione **anche dei dati oggetto di opposizione**, fermo restando che gli stessi non saranno messi a disposizione all'Agenzia delle entrate per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il **D.M. 19.10.2020** accoglie inoltre le **semplificazioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, destinate agli operatori sanitari.**

Si ricorda infatti che, **per i periodi d'imposta 2019 e 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture**

elettroniche (di cui all'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#)) con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria ([articolo 15, comma 1, D.L. 124/2019](#)).

Allo stesso modo, dal **1° gennaio 2021** è prevista l'**obbligo per i suddetti soggetti**, tenuti alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (di cui all'[articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#)), di assolvere l'adempimento tramite la **memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati al Sistema TS** ([articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015](#)).

Pertanto, per le spese sostenute **a partire dal 1° gennaio 2020**, i **soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali**, alla trasmissione dei medesimi **comprensivi dell'indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie**.

Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie, ad eccezione delle fattispecie escluse dal citato comma 680.

Per le spese sostenute **a partire dal 1° gennaio 2021**, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS provvedono, relativamente ai dati dei documenti fiscali, alla trasmissione dei medesimi, **comprensivi dei seguenti ulteriori dati**:

- a) **tipo di documento fiscale**, ai fini della distinzione delle fatture dalle altre tipologie di documento;
- b) **aliquota ovvero natura Iva della singola operazione**;
- c) **indicazione dell'esercizio dell'opposizione**, da parte del cittadino, alla messa a disposizione dei dati all'Agenzia delle entrate ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. I dati relativi alle spese per le quali il cittadino ha esercitato l'opposizione saranno trasmessi al Sistema TS **senza l'indicazione del codice fiscale dell'assistito**.

La **trasmissione dei dati** sopra descritti **dovrà essere effettuata**:

- **entro la fine del mese di gennaio 2021**, per le **spese sostenute nell'anno 2020**;
- **entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale**, per le **spese sostenute dal 1° gennaio 2021**.

Con riferimento, infine, alle **modalità di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema TS**, a decorrere dal **1° gennaio 2021**, i soggetti interessati trasmettono al Sistema TS i dati di tutti i corrispettivi giornalieri, utilizzando gli **strumenti tecnologici per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica** dei dati secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 e successive modificazioni.